

STATUTO

Titolo I - Natura, scopi e finalità

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione sportiva denominata Gruppo Sportivo Oratorio San Francesco, ente associativo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e nel rispetto dell'articolo 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Scopo dell'associazione

Il Gruppo Sportivo Oratorio San Francesco, d'ora in avanti denominato O.Sa.F., è un'associazione sportiva senza scopo di lucro che, nell'ambito del progetto educativo dell'oratorio San Francesco di Assisi di Lainate e seguendo gli indirizzi e le finalità educative, si propone di promuovere e di diffondere lo sviluppo della pratica di discipline sportive a livello dilettantistico, nonché delle attività ricreative e culturali connesse, con prevalente attenzione per la crescita fisica e umana dei ragazzi.

In particolare l'O.Sa.F. intende:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
- b) promuovere e organizzare le attività sportive per sviluppare il senso morale e il valore umano della pratica formativa sportiva, sviluppando le dimensioni educativo-culturali-sociali dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di uomo e di società ispirato alla visione cristiana;
- c) organizzare corsi per la formazione sportiva e assicurare servizi di promo-

zione, di coordinamento e di informazione per tutti i soci al fine di conseguire le finalità dell'associazione;

d) inserire il proprio intervento e il proprio interesse nel più ampio orizzonte possibile, favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura e del tempo libero.

Nell'ambito del proprio originale progetto di formazione sportiva l'O.Sa.F. si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'O.Sa.F. intende coinvolgere, per il loro insostituibile ruolo di collaborazione educativa, i genitori degli atleti tesserati.

Ogni carica ricoperta e ogni incarico svolto dagli eletti sono a titolo gratuito; è previsto il solo rimborso delle spese sostenute.

Art. 3 - Attività associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'O.Sa.F. promuove, coordina e realizza attività specifiche nel settore dello sport e iniziative culturali e pedagogiche a queste connesse.

Nel programma di formazione sportiva l'O.Sa.F. è attento alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone quindi un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico-motoria, avvia alla formazione presportiva e realizza esperienze specifiche finalizzate alla maturazione globale

della personalità.

L'attività sportiva viene svolta nelle discipline che il consiglio direttivo individuerà come più rispondenti alle esigenze del territorio.

Sul piano operativo esso si propone di

- elaborare programmi annuali di attività;
- predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti.

L'associazione potrà anche:

- a) possedere o gestire impianti e strutture ricreative in genere, purché finalizzate al solo conseguimento dei fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e i sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d) organizzare manifestazioni a carattere sportivo e occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al solo raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare in via meramente strumentale sponsorizzazioni e liberalità;
- f) partecipare ai campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli enti a ciò preposti;
- g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi e invernali e centri di formazione sportivi.

L'associazione potrà offrire la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società e associazioni sportive, nonché ad organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali, mantenendo comunque la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle imprese pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Titolo II - Soci

Art. 4 - Requisiti

All'associazione si possono iscrivere tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere al loro concreto raggiungimento nell'interesse comune dell'associazione stessa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinati in maniera uniforme, in modo da garantirne l'effettività.

Sono da considerarsi soci ordinari coloro che, richiesti nei modi indicati nell'articolo successivo, aderiscono allo statuto sociale e versano la relativa quota associativa così come deliberata dal consiglio direttivo e approvata dall'assemblea. La durata della qualifica di socio è annuale.

È espressamente esclusa la previsione di una partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Sono soci sostenitori coloro che versano somme di denaro o mettono a disposizione dell'associazione, senza alcuna corrispettiva prestazione, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.

Sono soci anche coloro che, pur non avendo raggiunto la maggiore età, versano la quota sociale determinata nel modo di cui al secondo comma, aderiscono allo statuto sociale e allo svolgimento delle attività associative; essi, tuttavia, non possono esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, ma solo per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.

Sono soci di diritto i membri del consiglio direttivo, nonché gli allenatori e i dirigenti come tali riconosciuti dal consiglio direttivo.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci conferisce senza alcuna limitazione:

- a) il diritto di partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e per l'elezione di ogni carica sociale.

Art. 5 - Ammissione dei soci

La qualifica di socio si acquisisce con l'iscrizione nell'apposito libro, previa ammissione del consiglio direttivo e versamento, ove previsto, della quota associativa, e cessa il 31 agosto di ogni anno se non rinnovata.

Le quote associative e le somme aggiuntive così come deliberate dal consiglio direttivo sono versate solo a titolo risarcitorio delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

Art. 6 - Circolazione delle quote

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili se non per causa di

morte.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- b) per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità dello statuto; la decisione è assunta per delibera del consiglio a maggioranza dei membri in carica.

Ogni socio può recedere dall'associazione comunicando tale decisione per iscritto al consiglio direttivo, nella persona del presidente.

Al socio decaduto, escluso o espulso non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso sia di eventuali periodi precedenti.

Titolo III - Organi dell'associazione

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il tesoriere.

Art. 9 - Partecipazione all'assemblea

L'assemblea è costituita dai soci ordinari e sostenitori nonché da quelli di

diritto, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto si esprime per alzata di mano. Hanno il diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nello statuto e tutti i membri degli organi associativi, i quali, tuttavia, possono esercitare il diritto di voto solo se anche soci.

Per i soci che non hanno ancora compiuto diciotto anni il diritto di voto è espresso secondo il disposto dell'articolo 4, comma 5°, dello statuto.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata per affissione di un apposito avviso di convocazione nella bacheca della sede associativa con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le è sottoposta, compresa l'approvazione del programma di attività associative dell'anno.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando una proposta di ordine del giorno.

Essa delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. L'assemblea elegge il presidente, i vicepresidenti, i membri del consiglio direttivo, il tesoriere e il revisore e approva il rendiconto economico e finanziario predisposto dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria, che ha competenza esclusiva in merito alle modifiche dello statuto, è anche convocata quando il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno, delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari, in prima convocazione, al 51%, e, in seconda convocazione, al 10% degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro di cui all'art. 22 dello statuto. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria, si svolgerà nel luogo e nell'orario indicato nella prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo ventiquattro ore dall'orario della prima convocazione.

Sono ammessi a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 22 dello statuto. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto a un altro socio. È possibile conferire una sola delega a ogni socio.

Art. 12 - Funzioni del presidente e dei vicepresidenti

Presidente dell'associazione è il parroco. Egli ha il potere di rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo, di cui è membro di diritto, e coordina l'attività associativa. Egli ha il dovere di convocare l'assemblea

almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente è coadiuvato da uno o più vicepresidenti, che vengono nominati dall'assemblea, la prima volta all'atto della costituzione e successivamente decorso il triennio di vigenza della carica. I due vicepresidenti svolgono la funzione di responsabili operativi delle attività sportive, sostituiscono il presidente quando ciò sia consentito dalla legge o dai regolamenti e ne assumono congiuntamente i poteri in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 - Funzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. È composto da sette membri eletti dall'assemblea, la prima volta all'atto della costituzione e successivamente decorso il triennio di vigenza della carica. La votazione è eseguita per alzata di mano.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante una lettera o, in caso di particolare urgenza, tramite un avviso verbale o una comunicazione telefonica.

Esso ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestisce il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Ha inoltre la facoltà di nominare tra gli associati dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione è di collaborazione continuativa e coordinata. Tali soggetti avranno diritto a una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato loro affidato nella delibera consiliare e ivi stabilito.

Il consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione sarà anche presentato un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.

Il consiglio, in relazione al fabbisogno finanziario, a copertura delle attività associative delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci ovvero delle diverse e maggiori attività associative cui parteciperanno i soci stessi.

L'importo deliberato è sottoposto all'approvazione e alla ratifica dell'assemblea. Il consiglio stabilisce inoltre la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

Art. 14 - Funzioni del tesoriere

Il tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli provvede a rilevare le entrate e le uscite, ad aggiornare i libri dell'associazione di cui all'art. 22 e l'elenco dei soci, nonché a contabilizzare le quote sociali. Egli, infine, redige le bozze del rendiconto economico e finanziario e le presenta al consiglio direttivo.

Titolo IV - Patrimonio e risorse

Art. 15 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono rappresentate:

- a) dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
- b) dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione tra i soci anche in modo indiretto di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente alle finalità istituzionali o comunque a fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al consiglio direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero di capitale, ovvero di fondo comune sia direttamente sia indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo della legge.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 18 - Sede

Il Gruppo Sportivo Oratorio San Francesco ha sede a Lainate (MI) in via Pagniera n. 79, presso la parrocchia san Francesco d'Assisi.

Art. 19 - Durata

La durata dell'associazione è prevista fino al 31 dicembre 2099, ma potrà essere prorogata dall'assemblea in sede straordinaria. L'associazione potrà essere posta in liquidazione anticipatamente per l'impossibilità di perseguire le finalità sociali o le attività di cui all'art. 4 dello statuto.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico o finanziario sono fissati rispettivamente al 1° settembre e al 31 agosto di ogni anno.

Art. 21 - Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti, oltre agli eventuali libri o registri obbligatori previsti dalle norme di legge, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali del consiglio direttivo;
- libro dei verbali dell'assemblea dei soci.

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal tesoriere secondo le norme e la prassi vigenti in materia civilistica.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo o i suoi membri superstiti procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, verrà devoluto - dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci - alla Parrocchia San Francesco di Assisi di Lainate, in quanto avente finalità analoghe e comunque di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dallo statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.